



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2009

=====

ADDI' 09/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessora	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Maric	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Danièle	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 775

Oggetto:

Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2010-2011.



775 - 9 OTT. 2009 *NZ*

**Oggetto: Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica.
Anno scolastico 2010-2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione;

VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3° e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009;

VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l'art. 7;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO il D. Lgs. 112/98, artt. 138 e 139, recepito dagli artt. 152-156 della L.R. 14/99;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. 59/97 ;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654 e successive modifiche e integrazioni che ha definito il "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche" ai sensi della L. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

CONSIDERATO CHE la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO CHE il D. Lgs. 112/98 all'art. 138, comma 1°, lettera b) delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica;

CONSIDERATO CHE il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 prevede all'art. 3 l'iter ed i tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;

CONSIDERATO CHE il D.P.R. n.81/09 all'art. 24 stabilisce che:

"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.1, comma 1, sono abrogati:

- l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 15 marzo 1997, n.176;



- articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
- i Titoli II, II e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331;
- il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 3 giugno 1999, n.141;
- l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n.131;
- l'articolo. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289";

TENUTO CONTO CHE:

- tale abrogazione è condizionata all'adozione del regolamento di cui all'art.1 comma 1 del D.P.R. 81/09;
- detto Regolamento deve essere adottato previa intesa in Conferenza Unificata;
- tale intesa non è stata raggiunta;

CONSIDERATO CHE in assenza del richiamato Regolamento l'art.1, comma 3 del D.P.R. 81/09 dispone che continui ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 15 marzo 1997, n.176; dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233; e dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331;

CONSIDERATO CHE con la Sentenza n. 200/09 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere f bis ed f ter del comma 4 dell'art.64 del D.L. 112 del 2008 come inserite dalla legge di conversione n.133 del 2008 affermando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica sul territorio

CONSIDERATA la necessità, pur nella fase di chiarificazione del quadro normativo, di proseguire nella riorganizzazione dell'intera rete scolastica;

VALUTATA la necessità di definire l'Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete scolastica - Anno scolastico 2010-2011 al fine di indirizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado verso un percorso chiaro e condiviso di riorganizzazione, per un migliore servizio in quantità e qualità agli studenti ed alle famiglie del territorio regionale;

RITENUTO opportuno dover procedere urgentemente in merito, anche per consentire l'attivazione della complessa procedura di partecipazione degli Enti Locali, delle Istituzioni scolastiche e delle parti sociali ai Piani di riorganizzazione provinciali nel più breve tempo possibile, onde permettere le nuove iscrizioni degli studenti;

RITENUTO, pertanto, di approvare l' "Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2010-2011" (Allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione;

ESPERITA la procedura di concertazione di cui alla DGR 136/2006 attraverso il parere dell'Osservatorio regionale per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in cui sono presenti gli Assessori competenti delle Province, i rappresentanti del Comune di Roma e dell'ANCI regionale, dell'Ufficio scolastico regionale e delle organizzazioni sindacali espresso nella seduta del 05/10/2009;

ALL'UNANIMITA'



775 - 9 OTT. 2009 M

DELIBERA

di approvare l' "Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2010-2011" (Allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale www.sirio.regione.lazio.it .


IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS




C:\Documents and
Settings\abell\Docurr

W

ROMA 4 OTT. 2009





ALLEGATO A

(Il presente allegato si compone di n. 7 pagine)

Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2010-2011.

1) Premessa

Premesso che lo strumento del dimensionamento ha come scopo quello di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l'obiettivo di:

- realizzare il diritto all'apprendimento
- ridurre il disagio degli studenti
- organizzare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica - educativa.

La Legge Costituzionale n° 3/2001, all'art. 17 definisce le potestà legislative dello Stato e delle Regioni anche in materia di istruzione, riconoscendo al primo l'esclusività rispetto alle "norme generali" e attribuendo alle seconde una potestà legislativa concorrente, "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" per le quali le Regioni hanno competenza esclusiva.

Quanto sopra esposto viene riaffermato nel dispositivo della sentenza n.200/09 della Corte Costituzionale, che fa rientrare, tra l'altro, nelle norme generali sull'istruzione, "quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti che usufruiscano del servizio dell'istruzione" e tra questa tipologia di norme la sentenza citata inserisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'Art.64 delle legge finanziaria n.133/2008, dichiarando l'illegittimità costituzionale solo delle lettere f-bis e f-ter del comma 4.

In buona sostanza, la sentenza n.200/2009 attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, tra l'altro, la "revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi" (comma 4c) e la "revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi" (comma 4e).

Nel contempo, la Corte Costituzionale conferma sostanzialmente quanto già affermato nella sentenza n.13/2004 e precisamente la competenza delle Regioni a provvedere, sul piano meramente amministrativo, alla programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, competenza già prevista dall'Art.138 del Decreto Legislativo n.112/98.

Pertanto, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, avendo "una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio" attiene alla potestà legislative delle Regioni, così come all'esclusiva pertinenza delle Regioni compete il compito "della chiusura o dell'accorpamento degli Istituti scolastici nei piccoli comuni".



Quanto sopra esposto non può che tradursi in azioni che la Regione deve compiere al fine di programmare l'offerta di istruzione nel proprio territorio, tenendo conto da un lato delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali, prevedendo, nei casi di chiusura dei punti erogazioni del servizio o di accorpamento degli Istituti scolastici, misure volte a ridurre il disagio degli utenti.

2) Norme Generali di emanazione statale

Le norme attualmente in vigore a livello nazionale che influiscono sulla formulazione dei piani regionali di programmazione della rete scolastica sono quelle di seguito elencate:

DPR 233/98 –“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'Art.21 Legge n.59 del 16.07.97”

Il decreto stabilisce che *“per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti di istruzione devono avere di norma un numero di alunni compreso tra 500 e 900 ”*.

Fanno eccezione le istituzioni scolastiche presenti nelle piccole isole e nei comuni montani, definiti dalla legge 25 luglio 1952, n.991, per le quali l'indice minimo di 500 è ridotto a 300 alunni.

Per quanto riguarda il numero massimo di alunni il DPR 233/98 precisa che *“può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico”*.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 106/09 Decreto Correttivo D.lgs. 81/08

DPR 81/2009- “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”

Il decreto stabilisce dei parametri numerici in relazione alla formazione delle classi, così come indicati nella tabella che segue.

Gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti ad applicare tali parametri, per cui se non si raggiunge il numero minimo previsto, non viene formata la classe e di conseguenza non viene assegnato il corrispondente organico docente e ATA.



Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo alunni	Numero alunni Elevabile a	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 **	10		18
Secondaria di II grado	27	30	***			

NOTE:

* Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di **20** alunni

** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le **30** unità

Le seconde e terze classi (già prima e seconda nel 2008/2009) non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a **20**

*** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a **22**

Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno **10** alunni

Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a **25**

Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno **27** alunni con non meno di **12** alunni per gruppo.

Nell'applicazione delle norme di cui sopra è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità.

Le norme, e quindi i contratti, costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

3) Principi fondamentali


I principi fondamentali relativi all'istruzione, pur rimanendo di competenza statale, devono essere inseriti, come dice la sentenza n.200/2009 "nel quadro di una competenza di tipo concorrente di quella regionale".

Di conseguenza, se allo Stato compete "fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline (...)" tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio di istruzione" spetta alle Regioni attuare le norme in base alle valutazioni, anche sotto il profilo socio-economico, delle realtà territoriali. In buona sostanza, ciò significa che, fatte salve le competenze dello Stato in materia di formazione delle classi (DPR 81/2009) e di determinazione della consistenza degli organici regionali del personale docente e ATA, spetta alle Regioni, sentiti gli Enti Locali coinvolti e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, programmare una allocazione delle risorse sul territorio che garantisca, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento per gli utenti del servizio scolastico.

La Regione, quantunque non abbia potestà decisionale in merito alla quantificazione delle risorse umane e finanziarie, deve adoperarsi affinché l'utilizzazione dell'organico attribuito dal MIUR al Lazio produca un servizio il più possibile efficace ed efficiente con un equo rapporto tra risorse e bisogni educativi del territorio.

A questo fine, si evidenziano alcuni principi fondamentali di cui è necessario tener conto nella programmazione della rete scolastica:

- a) la qualità del servizio scolastico offerto all'utenza deve essere considerato l'obiettivo prioritario da raggiungere, da cui far derivare tutti gli elementi utili ad assumere decisioni in merito al dimensionamento;
- b) in considerazione di quanto al punto a), ogni intervento deve tener conto del rapporto tra qualità del servizio scolastico e risorse assegnate per cui la legittima aspirazione del personale docente e ATA a conservare la sede di servizio deve tener conto della necessità di allocare le risorse là dove è necessario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, evitando l'insorgere di situazioni tra loro sperequate;
- c) è necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali;
- d) le sezioni di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenute nei territori dove attualmente funzionano, in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprire nuove sezioni;
- e) promuovere l'istituzione di istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e consolidare quelli esistenti
- f) nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio, di seguito denominato plesso, con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc...);
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole



dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I° grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II° grado. Questi parametri, ampiamente discussi e in linea di massima condivisi anche a livello di Coordinamento delle Regioni, non hanno ovviamente valore di norma ma possono costituire una base di partenza sulla quale ragionare;

- trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni (in crescita o in decremento);

- g) nel caso di proposte di soppressione di plessi accertarsi che venga assicurata l'erogazione di validi servizi di trasporto e di accompagnamento degli allievi
- h) occorre garantire la deroga ai plessi situati nelle piccole isole o in Comuni montani collocati ad una altitudine oltre i 600 metri s.l.m.;
- i) è necessario assicurare una corretta distribuzione degli Istituti secondari di II grado, in modo da offrire ai ragazzi la più ampia scelta dei vari indirizzi, coerentemente con le proprie attitudini, le vocazioni del territorio e le auspicabili ricadute occupazionali;
- j) adoperarsi per l'attivazione dei CPIA contribuendo a creare le condizioni per la loro autonomia strutturale
- k) prestare particolare attenzione alle istituzioni scolastiche sovradimensionate organizzando,ove possibile, aggregazioni più funzionali costituite da più plessi e/o succursali.



4) Interventi di dimensionamento della rete scolastica

La riduzione degli organici del personale docente ed ATA determinata dall'Art.64 della legge 6 agosto 2008 n.133, e definita nel Piano Programmatico del MIUR rende necessari degli interventi di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche maggiormente incisivi.

Infatti, un organico ridotto a seguito dei tagli previsti dai documenti sopracitati impone un esame attento di quelle situazioni che potrebbero essere oggetto di una razionalizzazione, che consentirebbe di liberare risorse da impiegare in realtà scolastiche che necessitano di un maggior numero di unità di personale.

Esemplificando: un plesso di scuola primaria con un rapporto di insegnanti/alunni eccezionalmente basso porta ad un innalzamento del rapporto nei plessi sovraffollati, abbassando la qualità del servizio di istruzione.

Conseguentemente è necessario esaminare tutte quelle situazioni che presentano un numero talmente ridotto di alunni frequentanti da non consentire il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico.

Particolare attenzione va pertanto posta ai plessi di Scuola primaria con meno di 50 alunni, ai plessi di Scuola secondaria di I° grado con meno di 45 alunni e ai plessi di Scuola secondaria di II° grado con meno di 100 alunni che, in base al DPR 81/2009, sono riconducibili alle seguenti situazioni:

- plessi che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
- plessi in cui sono presenti pluriclassi;

- 
- plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR.81/2009.

Risulta pertanto essenziale, in una prospettiva di corretta programmazione, che tali situazioni siano esaminate ed eventualmente corrette in sede di dimensionamento regionale.

Un tale approccio consentirebbe di evitare che a settembre 2010 si possano presentare condizioni di particolare criticità difficili da risolvere ad anno scolastico avviato e comunque portatrici di pesanti disagi per l'utenza.

5) Procedure di definizione del piano Regionale

5.1 . I Piani provinciali



La definizione del Piano Regionale non può non scaturire da una interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e, quindi, dalla formulazione di proposte, condivise in sede di Osservatori Provinciali, elaborate dalle Amministrazioni Provinciali e tradotte nei Piani Provinciali di organizzazione della rete scolastica.

Per realizzare detta condivisione le Province avranno cura di acquisire:

- le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I° grado
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II° grado interessate alle proposte di modifica.

Le Province dovranno, pertanto, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II° grado.

Il piano provinciale non potrà non tenere conto dell'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche sia in termini di riduzione che di nuova costituzione mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province invieranno la Delibera di Giunta relativa alla proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica , sia in formato cartaceo che attraverso e-mail, entro il 17 novembre 2009 alla Regione Lazio Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio (indirizzo di posta elettronica mozzi@regione.lazio.it) ed all'USR per il Lazio (indirizzo di posta elettronica direzione-lazio@istruzione.it).

L'Ufficio Scolastico Regionale, esprimerà un parere motivato in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali trasmettendolo, con le stesse modalità sopraindicate, alla Regione entro il 23 novembre 2009;



5.2- Piano regionale

La Regione, acquisito il parere dell'U.S.R. e sentito l'Osservatorio Permanente sull'attuazione del piano di dimensionamento, approverà il **Piano regionale tenendo conto:**

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento per gli utenti del servizio scolastico;

Al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale, il Piano sarà approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia, **entro il 4 dicembre 2009.**

